

CODICE DI CONDOTTA

PREMESSA

La **ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E CULTURALE**, avente sede a Civitanova Marche, codice fiscale 93010760432, (di seguito, per brevità, l'Associazione), conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs 39/2021, ai principi enunciati nel proprio modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, nonché sulla base dei principi fondamentali e delle linee guida sulle politiche di safeguarding adottate dalla FISDIR, nonché delle Federazioni ed Enti di promozione cui l'Associazione è affiliata, approva il seguente codice con cui adotta ogni misura necessaria volta a favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, nonché la piena consapevolezza, da parte di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

CODICE DI CONDOTTA

Per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 1 principi

1. L'Associazione riconosce e garantisce il diritto di tutti i tesserati e delle tesserate ad essere trattati con rispetto e dignità.
2. L'Associazione riconosce e garantisce la tutela di tutti i tesserati e delle tesserate contro ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere ed ogni altra forma di discriminazione.
3. L'Associazione riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute ed al benessere psico-fisico dei tesserati e delle tesserate, con particolare riguardo ai minori, quale valore preminente ed assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

4. Nel riconoscimento dei diritti e delle tutele, l'Associazione riconosce parità di trattamento dei tesserati e delle tesserate indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Art. 2 ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica a tutti i soci, a tutti i tesserati e le tesserate, nonché ai lavoratori, collaboratori e volontari dell'Associazione, e, in generale, a chiunque, in ambito sociale ed a qualunque titolo o ruolo, venga a contatto con gli atleti coinvolti nell'attività sportiva.

Art. 3 obiettivi

1. Obiettivo dell'Associazione, nel rispetto dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, è quello di tutelare i minori, prevenire le molestie, la violenza di genere ed ogni altra forma di discriminazione, attraverso strumenti, posti in essere in ossequio alle disposizioni del presente codice, anche in base al modello organizzativo e di controllo, finalizzati:
 - a) All'educazione, alla formazione ed allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - b) Alla piena consapevolezza di tutti i tesserati e tesserate in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - c) Alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità ed il rispetto dei tesserati e delle tesserate, in particolare se minori;
 - d) Alla valorizzazione delle diversità;
 - e) Alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - f) Alla promozione, da parte dei dirigenti e dei tecnici, del benessere dell'atleta;
 - g) All'effettiva partecipazione di tutti i tesserati e di tutte le tesserate all'attività sportiva secondo le proprie aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - h) Alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - i) Alla rimozione degli ostacoli che impediscono:

- La promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- La partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Art. 4 diritti, doveri, obblighi per i tesserati e tesserate

1. A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali, ed in particolare:
 - a) Un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento nell'ambito del sodalizio sportivo e, più in generale, nell'ambito dell'attività federale;
 - b) La tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
 - c) La garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo, funzione o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
3. Tutti i tesserati e le tesserate sono tenuti a:
 - a) Comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo, e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
 - b) Astenersi dall'utilizzare un linguaggio, anche del corpo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - c) Garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare ed a mantenere un ambiente sano, sicuro ed inclusivo;

- d) Impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) Impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) Instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete, ovvero i loro delegati;
- g) Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) Affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) Collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni, sia individuali che collettive;
- j) Segnalare senza ritardo al responsabile sociale delle politiche di safeguarding situazioni, anche solo potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 5 doveri e obblighi dei dirigenti e dei tecnici

1. Tutti i dirigenti sportivi ed i tecnici sono tenuti a:
 - a) Agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - b) Astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della posizione ricoperta, potere o influenza nei confronti dei tesserati e delle tesserate, in particolare se minori;
 - c) Contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati e delle tesserate, in particolare se minori;
 - d) Evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati e le tesserate, in particolare se minori;
 - e) Promuovere un rapporto tra tutti i tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che possano creare, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
 - f) Astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato o con la tesserata minorenni;

- g) Porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui ne è affidata la cura ovvero i loro delegati;
- h) Comunicare e condividere con il tesserato o con la tesserata minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui ne è affidata la cura ovvero i loro delegati;
- i) Astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato o la tesserata minorenni, anche mediante social network, canali di comunicazione a distanza o di messaggistica rapida;
- j) Interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato o la tesserata minorenni qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il responsabile delle politiche di safeguarding sociale;
- k) Impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, ferma restando la possibilità per ogni atleta di provvedervi autonomamente;
- l) Segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti e delle atlete loro affidati;
- m) Dichiarare all'organo direttivo dell'associazione la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse;
- n) Sostenere i valori dello sport, educando, altresì, al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati e delle tesserate;
- o) Conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) Astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati e delle tesserate minorenni, se non per finalità educative e formative, acquisendo in ogni caso le necessarie

autorizzazioni da coloro che esercitano la potestà genitoriale o dai soggetti cui ne è affidata la cura ovvero dai loro delegati;

- q) Segnalare senza indugio al responsabile sociale delle politiche di safeguarding situazioni, anche solo potenziali, che espongano i tesserati e le tesserate a pregiudizio, timore o disagio.

Art. 6 diritti, doveri e obblighi degli atleti e delle atlete

1. Tutti gli atleti e le atlete sono tenuti a:
 - a) Rispettare il principio di solidarietà tra atleti e atlete, favorendo sostegno ed assistenza reciproca;
 - b) Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi ed ai tecnici al fine di valutare, con spirito di collaborazione, le proposte circa gli obiettivi formativi ed educativi, e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la potestà genitoriale o dei soggetti cui ne è affidata la cura o i loro delegati, eventualmente anche confrontandosi con gli altri atleti e le altre atlete;
 - c) Comunicare ai dirigenti sportivi ed ai tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardano sé o altri;
 - d) Prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti e nelle altre atlete;
 - e) Rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e delle altre atlete e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 - f) Rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
 - g) Mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con le altre atlete e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
 - h) Riferire qualsiasi infortunio o incidente occorso agli atleti e alle atlete agli esercenti la potestà genitoriale o ai soggetti cui ne è affidata la cura ovvero ai loro delegati;
 - i) Evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

- j) Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui, anche se ricevuto da terzi, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la potestà genitoriale o ai soggetti cui ne è affidata la cura o ai loro delegati, nonché al responsabile delle politiche di safeguarding dell'associazione;
- k) Segnalare senza indugio al responsabile delle politiche di safeguarding dell'associazione situazioni, anche solo potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio o pericolo.

Art. 7 fattispecie

1. Per la salvaguardia e la tutela dei tesserati e delle tesserate costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente codice le seguenti fattispecie:
 - a) L'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato o della tesserata, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b) L'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci, lancio di oggetti), che sia in grado, anche solo potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o danni all'integrità psicofisica del minore. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance fisica) un'attività fisica inappropriata, come la somministrazione di carichi di allenamento inadeguati all'età, genere, struttura e capacità fisica, oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze vietate da norme vigenti e le pratiche dopanti;
 - c) La molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico e che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere

od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- d) L'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato o una tesserata a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare, anche di nascosto, il tesserato o la tesserata in condizioni e contesti intimi;
- e) La negligenza: il mancato intervento di un dirigente, di un tecnico o qualsiasi altro tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente codice, omette di intervenire causando un danno, ovvero permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può anche consistere nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero nella trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) L'incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) L'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) Il bullismo ed il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio su di essi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un tesserato, determinando una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla

performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i) Comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- j) Abuso di mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento: la condotta che trascendendo i limiti del potere correttivo e disciplinare spettante ad un tecnico o ad un dirigente nei confronti del proprio tesserato, venga esercitato con modalità non adeguate rispetto alle condizioni dell'atleta, ovvero in relazione al fine o risultato sportivo da conseguire, ovvero allo scopo di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito anche da norme e regolamenti federali.

Art. 8 responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati e sulle tesserate, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'associazione nomina un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, anche per come previsto dal d.lgs 39/2021, nonché dalle linee guida in materia di politiche di safeguarding adottate dalla FISDIR, nonché dalle ulteriori Federazioni ed Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata;
2. La nomina del responsabile sociale delle politiche di safeguarding è pubblicata sul sito internet dell'Associazione, affissa presso la sede sociale e comunicata al responsabile nazionale delle politiche di safeguarding nominato dalla FISDIR, nonché al responsabile nazionale nominato dalle altre Federazioni ed Enti cui l'Associazione è affiliata.

Art. 9 selezione degli operatori sportivi

1. Nell'acquisizione di operatori sportivi (tecnici, accompagnatori, preparatori atletici, massaggiatori, medici, etc.), al fine di garantire la loro idoneità a prestare attività a contatto con tesserati e tesserate minorenni, l'Associazione procederà:
 - a) Eventuale colloquio preliminare inerente le politiche di safeguarding, anche alla presenza del responsabile delle politiche di safeguarding sociale;
 - b) Alla verifica presso il casellario federale della sussistenza di precedenti disciplinari attinenti la materia oggetto del presente codice;
 - c) All'acquisizione, obbligatoria, delle idonee certificazioni, rilasciate dalle competenti Autorità, relative ai precedenti penali.

Art. 10 verifiche periodiche

1. Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l'operatore sportivo, l'Associazione è tenuta ad acquisire, anche in forma di autocertificazione, l'aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti, penali e disciplinari.

Art. 11 conservazione dei documenti

1. La documentazione e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività di cui ai precedenti articoli, sono accessibili esclusivamente al legale rappresentante dell'Associazione, al personale dallo stesso delegato ed al responsabile sociale delle politiche di safeguarding;
2. I supporti (cartacei o digitali) contenenti il materiale di cui al comma 1 rimangono opportunamente custoditi presso la sede dell'associazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 informazione

1. L'Associazione si impegna alla diffusione, previa adozione, del presente codice, nonché del modello organizzativo e dei relativi protocolli adottati, mediante:

- a) Pubblicazione sul proprio sito internet del presente codice, del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e tutte le eventuali modifiche;
- b) Affissione presso la sede sociale degli atti di cui al precedente punto a);
- c) Alle medesime condizioni saranno rese note tutte le modifiche della documentazione di cui ai punti precedenti.

Art. 13 formazione e aggiornamento

- 1. Annualmente, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative a tesserati e tesserate minorenni, dovranno frequentare corsi di formazione organizzati a tal fine dall'Associazione, nonché a quelli organizzati dalla FISDIR, nonché dalle Federazioni ed Enti presso cui l'Associazione è affiliata.

Art. 14 incompatibilità e conflitti di interesse

- 1. Il legale rappresentante dell'Associazione e tutti gli operatori sportivi direttamente coinvolti nelle attività con minori sono incompatibili con la funzione di responsabile sociale delle politiche di safeguarding;
- 2. Eventuali conflitti di interesse che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto sociale saranno devoluti, per i necessari approfondimenti, al referente nazionale delle politiche di safeguarding presso la FISDIR.

Art. 15 procedure e sanzioni

- 1. I soggetti responsabili delle condotte di cui all'art. 7 del presente codice saranno sottoposti a procedimento e, eventualmente, sanzionati, secondo le norme di cui al modello organizzativo e di controllo;
- 2. Dell'avvio di ogni procedimento per violazione delle norme di cui al presente codice dovrà essere data comunicazione al responsabile nazionale delle politiche di safeguarding presso una delle

Federazioni od Enti cui l'Associazione è affiliata, secondo le disposizioni di cui al modello organizzativo e di controllo;

3. È fatto obbligo ad ogni soggetto coinvolto in procedimenti aperti per violazione di norme di cui al presente codice della più stretta riservatezza;
4. Sono sempre fatte salve le azioni ed i provvedimenti adottati dal responsabile nazionale delle politiche di safeguarding presso la FISDIR, ovvero presso le ulteriori Federazioni ed Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.

Art. 16 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente codice, si rinvia alla normativa in materia, ai principi fondamentali emanati ed alle linee guida adottate dalla FISDIR, nonché a quelle adottate dalle ulteriori Federazioni od Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.

Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente codice, approvato dall'Associazione ai sensi dello statuto sociale, viene trasmesso alla FISDIR, per gli eventuali adempimenti di competenza, e successivamente dovrà essere trasmesso a tutte le Federazioni ed agli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.
2. Le modifiche al presente codice, anche su eventuali indicazioni della FISDIR o delle altre Federazioni ed Enti cui l'Associazione è affiliata, devono essere adottate ai sensi del primo comma del presente articolo.

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28 dicembre 2024